



R.G. 98/2016

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. nell'interesse di Aimeri Ambiente S.r.l.

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199 ("Aimeri" o la "Società"), in forza di delibera ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri del 26.7.2016 (**Prod. n. 1**), in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, rappresentato e difeso ai fini dell'assistenza giuridica nella presente procedura, come da mandato in calce al presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, espone quanto segue.

* * *

Sommario

A.	CENNI SU AIMERI E SUL GRUPPO BIANCAMANO	2
B.	LE CAUSE DELLO STATO DI CRISI DI AIMERI	5
B.I.	<i>La situazione di tensione finanziaria di Aimeri e le iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione nel corso degli esercizi 2012 e 2013</i>	5
B.II.	<i>Il Piano 2013-2019 e l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti di Aimeri</i>	7
C.	IL RICORSO DI AIMERI ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA"	10
C.I.	<i>L'esigenza di presentare il ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.</i>	10
C.II.	<i>La sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 161, comma 6, l. fall. e il deposito della documentazione richiesta</i>	13
D.	LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI AIMERI	13
E.	LE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AIMERI AL FINE DI SUPPORTARE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E IN FUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO	19
E.I.	<i>La stipula del Contratto d'Affitto d'Azienda</i>	19
E.II.	<i>La patrimonializzazione di Energetica</i>	21
E.III.	<i>Le trattative con le banche e le società di leasing ai fini della stipula degli accordi "paraconcordatari"</i>	24
F.	ISTANZA PER LO SCIoglimento DEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE PENDENTE CON CREAGRICOLE	25
G.	LA NECESSITÀ CHE IL TRIBUNALE DI MILANO CONCEDA UN TERMINE DI 120 GIORNI PER IL DEPOSITO DEL PIANO, DELLA PROPOSTA E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAI COMMI SECONDO E TERZO DELL'ART. 161 L. FALL.	28

A. CENNI SU AIMERI E SUL GRUPPO BIANCAMANO

1. Aimeri è una società a responsabilità limitata, costituita in data 1.8.1989 e con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6. La Società opera nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e ha per oggetto, tra le altre cose *“l’assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti e/o concessioni di costruzione e gestione e/o convenzioni per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi e la fornitura di beni, per conto di pubbliche amministrazioni dello Stato Italiano e degli Stati Membri della Comunità Economica Europea e di qualsiasi Stato del Mondo, nonché di persone ed enti privati e relativi principalmente all’attività di progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse”* (v. visura storica di Aimeri *sub* **Prod n. 2**).
2. Aimeri è stata costituita ad Imperia con atto a rogito notaio Nicolò Temesio in data 1.8.1989 con la denominazione sociale di “S.E.L. Servizi Ecologici Liguri S.r.l.” (poi modificata in “Aimeri Ambiente S.r.l.” con delibera dell’assemblea straordinaria del 30.3.2004), allo scopo prevalente di esercitare l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani civili ed industriali o speciali. Con delibera assembleare del 9.6.2004, Aimeri ha deliberato un aumento di capitale sociale da Euro 60.000,00 ad Euro 3.460.000,00, sottoscritto da Aimeri S.p.A. mediante conferimento di un ramo di azienda. Aimeri S.p.A. è così divenuta titolare di una partecipazione pari al 98,265% di Aimeri, mentre la restante parte del capitale sociale era detenuta da Ponticelli S.r.l. (**Ponticelli**), società attiva nel settore dello smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani “.
3. Al fine di dare impulso alle strategie di sviluppo del gruppo di società facente capo a Biancamano S.p.A. (il **“Gruppo Biancamano”**), Biancamano S.p.A. (**“Biancamano”**) e il Geom. Giovanni Battista Pizzimbone hanno costituito, in data 28.4.2004, la società Ambiente Holding S.r.l. (**Ambiente Holding**), società veicolo funzionale all’acquisizione di Aimeri. In data 1.7.2004, Aimeri S.p.A. ha ceduto la propria quota rappresentativa del 98,265% del capitale sociale di Aimeri ad Ambiente Holding per un corrispettivo pari ad Euro 3.400.000,00; a seguito di tale operazione, pertanto, Aimeri è entrata a far parte del Gruppo Biancamano. La partecipazione residua pari all’1,735% del capitale sociale di Aimeri, detenuta da Ponticelli, fu trasferita ad Ambiente Holding, per un corrispettivo pari ad Euro 360.000,00 con atto a rogito notaio Valentino Elpidio in data 27.9.2004.
4. A seguito delle acquisizioni sopra descritte, si è posta la necessità di razionalizzare la struttura societaria del Gruppo Biancamano e di ottimizzare i processi gestionali e produttivi delle società del gruppo. In data 30.9.2004, con atto a rogito notaio Valentino Elpidio, Aimeri ha acquistato da “C.E.P.A. - Consorzio Ecologico Ponticelli l’Arciere”, per un corrispettivo pari ad Euro 500.126,00, l’azienda avente ad oggetto i servizi di igiene urbana svolti in alcuni comuni della provincia di Imperia. Con successivo atto in data 13.12.2004 a rogito notaio Valentino Elpidio, Ponticelli ha ceduto

ad Aimeri il ramo d'azienda costituito, tra l'altro, da automezzi, attrezzature varie e contratti relativi alla gestione dei servizi di igiene urbana svolti dal prevalentemente nella regione Liguria.

A completamento del processo sopra descritto, Ambiente Holding ed Aimeri hanno deliberato di procedere ad una fusione inversa mediante incorporazione della prima società da parte della seconda. Il relativo atto di fusione è stato stipulato con atto a rogito notaio Valentino Elpidio in data 27.12.2004. A seguito di tale operazione di fusione, Biancamano e il Geom. Giovanni Battista Pizzimbone sono divenuti soci di Aimeri con una quota rappresentativa, rispettivamente, del 99,95% e dello 0,05% del capitale sociale di Aimeri.

5. Aimeri è uno dei più importanti *player* italiani *(i)* sia nel settore dei servizi integrati dell'igiene urbana (*waste management*), attraverso le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani verso i centri indicati dall'autorità competente al ritiro degli stessi, servizi di spazzamento stradale e altri servizi accessori, *(ii)* sia nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*waste disposal*) e, in particolare, svolge attività di smaltimento finale di materiale indifferenziato e di stoccaggio di rifiuti differenziati che, dopo opportuna selezione, vengono destinati al mercato.
6. A decorrere dal 22.6.2016, le attività di cui sopra sono svolte da Energeticambiente S.r.l. ("Energetica"), società interamente controllata da Aimeri, in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con atto a rogito Notaio Paola Casali di Milano del 19.5.2016 (Rep. 25570, Racc. 7386) (il "Contratto d'Affitto d'Azienda *sub* **Prod. n. 3**"), il cui contenuto verrà meglio illustrato nel prosieguo.
7. Aimeri detiene - oltre alla partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Energetica - una serie di partecipazioni in società aventi ad oggetto attività connesse e/o complementari alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
8. Aimeri è controllata da Biancamano, società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, la quale detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Aimeri e che svolge attualmente a favore di Energetica:
 - servizi amministrativi e contabili;
 - servizi finanziari;
 - servizi informatici;
 - servizi di gestione delle risorse umane;
 - servizio legale;
 - servizi affari societari;
 - servizio di *internal audit*.

9. L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta in forza di contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni (in particolare con Enti Locali) e, in misura inferiore, con soggetti privati. Per quanto concerne la prima tipologia di contratti, l'affidamento dell'appalto ha luogo mediante procedure ad evidenza pubblica regolate dalla normativa sugli appalti.

Aimeri (anche attraverso l'affittuaria della propria azienda Energetica) conta alla data odierna **1.300 dipendenti** (di cui n. 1.274 sono stati trasferiti ad Energetica in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda) e serve ben **176 comuni in 10 regioni** italiane, per una popolazione equivalente servita pari a circa **un milione abitanti**.

Quanto alle commesse in corso, si segnalano, in particolare:

- ATO TP1 – SRR Trapani Nord: ca. Euro 28,2 milioni/anno;
- Consorzio C.Sea (Mondovì – CN): ca. Euro 9,5 milioni/anno;
- CEM Ambiente (Abrate Brianza – MB): ca. Euro 6,5 milioni/anno;
- Alghero (SS): ca. Euro 5,9 milioni/anno;
- Rapallo (GE): ca. Euro 4,1 milioni/anno;
- Consorzio Covevar (VC): ca. Euro 3,5 milioni/anno;
- Consorzio CO.A.B..SE.R. (Bra – CN): ca. Euro 2,4 milioni/anno;
- Consorzio ACEM (Mondovì – CN): Euro 2,3 milioni/anno;
- Comunità Montana Agordina (Santa Giustina – BL): ca. Euro 1,7 milioni/anno;
- Comunità Montana Feltrina (Santa Giustina – BL): ca. Euro 1,4 milioni/anno;
- Carovigno (BR): ca. Euro 1,3 milioni/anno.

Oltre a tali appalti attualmente in corso di esecuzione, sono comprese nel portafoglio di Energetica altre possibili commesse, quali le commesse oggetto di aggiudicazione definitiva e per le quali non sia stato ancora stipulato il relativo contratto, le commesse oggetto di aggiudicazione provvisoria nonché quelle in via di deliberazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni a seguito della presentazione da parte di Aimeri delle offerte per l'aggiudicazione (nelle quali Energetica è subentrata ad Aimeri in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda).

10. Aimeri è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:
- Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;

- Dott.ssa Alessandra De Andreis, nata ad Albenga (SV) il 7.2.1969, Amministratore Delegato;
 - Dott. Giuseppe Caruso, nato a Milano il 10.8.1965, Consigliere.
11. Il Collegio Sindacale di Aimeri è composto dai seguenti membri, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017:
- Dott. Marco Ciocca, nato a Vercelli l'8.3.1946, Presidente;
 - Dott. Nicolò Rosazza Giangros, nato a Vercelli il 27.11.1975, Sindaco Effettivo;
 - Dott. Ezio Porro, nato ad Albisola Superiore (SV) il 29.3.1948, Sindaco Effettivo;
 - Dott.ssa Laura Guazzoni, nata a Milano il 21.4.1965, Sindaco Supplente;
 - Dott. Mario Signani, nato a La Spezia il 24.9.1953, Sindaco Supplente.
12. La società di revisione incaricata della certificazione dei bilanci della Società e del controllo contabile è Kreston GV Italy Audit S.r.l., con incarico per i bilanci relativi agli esercizi dal 2015 al 2023.

* * *

B. LE CAUSE DELLO STATO DI CRISI DI AIMERI

B.I. LA SITUAZIONE DI TENSIONE FINANZIARIA DI AIMERI E LE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DEGLI ESERCIZI 2012 E 2013.

13. Nel corso dell'esercizio 2012, Aimeri - al pari di altri operatori del settore - ha pesantemente risentito delle conseguenze negative della crisi finanziaria ed economica che ha colpito il Paese. Sebbene Aimeri operi in un settore sostanzialmente "anticiclico" - assimilabile a quello delle *utilities* e quindi meno influenzato dal ciclo economico rispetto ai settori c.d. "ciclici" (quali ad esempio i settori del *retail*, dell'edilizia e dei beni di lusso) - la crisi finanziaria ed economica ha inciso negativamente sulla Società in quanto ha determinato, *da un lato*, **(i)** una generalizzata riduzione degli affidamenti bancari e, *dall'altro lato*, **(ii)** un patologico e strutturale ritardo dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
14. Nel bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2012 è nella relazione sulla gestione ad esso allegata (**Prod. n. 4**), la Società ha illustrato come nel corso del relativo esercizio sia stata costretta a fronteggiare il patologico e strutturale ritardo nei tempi medi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'adozione di tutta una serie di iniziative, quali *in primis* la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* dei propri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni e la stipula di contratti di *factoring* e di *leasing* finanziari. L'esigenza di Aimeri di eliminare gli extra-costi di natura finanziaria derivanti dalle

predette operazioni (di cessioni di crediti, *factoring* e *leasing*) è stata tuttavia in parte frustrata, tra le altre cose, dalla riluttanza del sistema creditizio a consentire l'anticipato smobilizzo dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, stante lo scarso merito creditizio riconosciuto a quest'ultime.

15. Questa situazione ha determinato, già nel corso dell'esercizio 2012, uno stato di forte tensione finanziaria. Il forte rallentamento del ciclo degli incassi (stante i predetti ritardi nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni) ha cagionato, a fronte di un ciclo di pagamenti essenzialmente invariato, una crisi di liquidità che, *(i)* non solo ha determinato la necessità di posticipare - se del caso avvalendosi degli istituti all'uopo previsti dalla legge (quale, *in primis*, con riferimento al debito fiscale, l'istituto del ravvedimento operoso) - il pagamento dei debiti, *(ii)* ma ha anche determinato l'assoggettamento di Aimeri ad iniziative giudiziali da parte dei propri creditori volte al recupero coattivo dei crediti vantati verso la Società.
16. Alla luce di quanto precede, il *management* di Aimeri ha avviato le più opportune iniziative per individuare una soluzione alla crisi di liquidità di cui sopra e, in particolare: *(i)* ha nominato dei consulenti per adiuvarne la Società, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, *(x)* nell'individuazione dello strumento giuridico appropriato per la soluzione della crisi e *(y)* nella predisposizione di un piano volto al superamento dello stato di tensione finanziaria; *(ii)* ha avviato una serie di negoziazioni con le banche e le società di *leasing* creditrici al fine di addivenire ad un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento di Aimeri nei loro confronti nonché l'effettuazione di ulteriori interventi volti ad assicurare il successo del programma di risanamento della Società.
17. Più in particolare, nel mese di gennaio 2013, la Società ha elaborato, con l'ausilio dei propri *advisor*, un piano economico e finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, il quale, per quanto concerne la manovra finanziaria, prevedeva, in estrema sintesi: *(i)* il riscadenziamento delle linee di credito a medio-lungo termine; *(ii)* il riscadenziamento dei canoni di *leasing*; *(iii)* la rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine e dei *factoring*; *(iv)* la cessione *pro-solvendo* a favore degli istituti finanziari di crediti di Aimeri verso Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dello stesso mese, il *management* di Aimeri ha sottoposto il piano di cui sopra agli istituti finanziatori, rappresentando agli stessi i termini e le condizioni di una potenziale operazione negoziale volta al risanamento di Aimeri, da formalizzarsi attraverso lo strumento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

18. Nel corso dell'esercizio 2013, nelle more delle trattative con gli istituti finanziatori, la situazione finanziaria di Aimeri ha subito un peggioramento rispetto al 2012, a causa - in aggiunta a quanto già si è detto - *(i)* dell'impossibilità di partecipare a nuove gare pubbliche stante l'indisponibilità degli istituti di credito a rilasciare le necessarie refe-

renze bancarie e *(ii)* della mancanza di una attestazione positiva della regolarità contributiva di Aimeri (DURC). Più in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, il supporto finanziario ricevuto dal ceto bancario, se da un lato ha consentito ad Aimeri di incassare una parte dei propri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato fortemente discontinuo e perciò non ha consentito ad Aimeri di dotarsi di un DURC regolare senza soluzione di continuità; aspetto, questo, di notevole importanza al fine di supportare le dichiarazioni da rilasciare in sede di gara (i.e. attestazione di regolarità contributiva per tutta la durata della procedura di gara ovvero per il periodo che intercorre tra la presentazione dell'offerta e l'eventuale stipula del contratto con la stazione appaltante).

19. La situazione di tensione finanziaria di Aimeri si è riverberata sulla capogruppo Biancamano e ha imposto al *management* di quest'ultima di assumere delle iniziative ai fini del risanamento della propria esposizione debitoria; iniziative, queste, che hanno condotto all'approvazione - in data 9.12.2013 - da parte dei Consigli di Amministrazione di Biancamano e di Aimeri, di un nuovo piano economico-finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2019 (il “**Piano 2013-2019**” *sub* **Prod. n. 5**).

* * *

B.II. IL PIANO 2013-2019 E L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DI AIMERI

20. Il Piano 2013-2019 prevedeva la ristrutturazione del debito di Biancamano e di Aimeri attraverso:
- a) l'attuazione di una serie di linee strategiche industriali volte ad incrementare la redditività del *business*, anche attraverso interventi di revisione e ottimizzazione della politica commerciale, quali, *in primis*, *(i)* l'adozione di un criterio selettivo di aggiudicazione di nuovi appalti che tenesse conto (tra le altre cose) della tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti e *(ii)* la riduzione degli investimenti e il contenimento dei costi di struttura ed operativi (anche attraverso l'esternalizzazione di alcuni servizi e l'utilizzo di mezzi e di attrezzature già di proprietà);
 - b) l'attuazione di una manovra finanziaria da implementarsi mediante la stipula di un accordo con gli istituti finanziatori volto alla ristrutturazione dell'indebitamento di Biancamano e di Aimeri ed in forza del quale sarebbe stata altresì erogata nuova finanza (sul contenuto della manovra finanziaria si veda il successivo punto 22).
21. Le trattative con gli istituti finanziatori hanno avuto esito positivo e, in data 20.1.2014, Biancamano Holding S.A. (la quale detiene una partecipazione pari al 50,294% del capitale sociale di Biancamano), Biancamano, gli istituti finanziari ⁽¹⁾ e

⁽¹⁾ Trattasi delle seguenti banche e società di *leasing*: International Factors Italia - Ifitalia S.p.A., BNL -

Loan Agency S.r.l. (quest'ultima in qualità di "agente") hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione basato sul Piano 2013-2019, asseverato in pari data dal Prof. Dott. Francesco Perrini (l' "**Accordo di Ristrutturazione**" *sub* **Prod. n. 6**).

22. Ai fini che qui interessano e con specifico riguardo alle pattuizioni concernenti Aimeri, l'Accordo di Ristrutturazione, prevedeva, in estrema sintesi:

- a) l'erogazione da parte di Biancamano Holding a favore di Aimeri di un finanziamento infruttifero e postergato nel rimborso rispetto alle obbligazioni di Biancamano e Aimeri verso gli istituti finanziatori, per un importo complessivo di Euro 1 milione;
- b) l'erogazione da parte degli istituti finanziatori a favore di Aimeri di un finanziamento utilizzabile per cassa dell'importo complessivo massimo di Euro 24,3 milioni;
- c) la cessione, pro-solvendo e una tantum, a favore degli istituti finanziatori, di un portafoglio di crediti certificati verso le Pubbliche Amministrazioni (*ex* art. 9, comma 3 *bis*, del D.L. 29.11.2008, n. 185 e successive modifiche, la "**Disciplina MEF**"), ovvero riconosciuti dalle società debitrice qualora queste non potessero fare ricorso alla Disciplina MEF per la certificazione dei crediti, per un importo complessivo di circa Euro 68 milioni;
- d) il consolidamento di alcune esposizioni debitorie (derivanti da: scoperto, utilizzi delle linee per cassa e delle linee autoliquidanti per anticipo fatture) con un relativo piano di ammortamento;
- e) la moratoria di alcune esposizioni debitorie derivanti dagli utilizzi dei finanziamenti a medio-lungo termine con un relativo piano di ammortamento;
- f) la moratoria per i canoni di leasing fino al 31.12.2013, nonché il consolidamento di alcune esposizioni debitorie derivanti dai contratti di *leasing* (con il conseguente differimento di nove mesi della scadenza finale di ciascun contratto di *leasing*), la definizione dei relativi termini di pagamento dei canoni e di riscatto dei beni e la regolare esecuzione dei contratti di *leasing* a partire dal 1.1.2014;
- g) la concessione e il mantenimento di una linea di credito pro solvendo controgarantita da un *pool* di istituti per un importo di Euro 12,5 milioni e per una durata di 5 anni;

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.C. a r.l., Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.a., BancaSai S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A., MPS Capital Service S.p.A., Fineco Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A., ING Lease (Italia) S.p.A., Iveco Finanziaria S.p.A.

- h) il mantenimento di linee factor pro-solvendo per un importo di Euro 5 milioni e per una durata fino al 31.12.2019; e
 - i) il mantenimento di una linea factor pro-soluto per un importo di Euro 30 milioni e per una durata fino al 31.12.2019.
23. Nel corso del 2014 si è registrato un forte ritardo nell'implementazione del piano posto a fondamento dell'Accordo di Ristrutturazione rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, a fronte di una previsione di crescita nel fatturato, l'esercizio 2014 ha registrato una perdita netta di esercizio per oltre Euro 9 milioni; circostanza, questa, dovuta (i) sia a fattori esogeni (quali mutamenti della normativa) e di mercato (ii) sia a fattori endogeni, quale *in primis* l'impossibilità di partecipare a numerose gare in ragione (x) dell'assenza della regolarità contributiva senza soluzione di continuità, (y) dell'indisponibilità da parte delle banche a rilasciare le referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alle predette gare e (z) della carenza delle risorse finanziarie necessarie per investire in mezzi nuovi richiesti dai principali bandi di gara.
24. Alla luce di tali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano 2013-2019, il *management* di Aimeri ha ritenuto di procedere, con l'ausilio di un *advisor* industriale di primario *standing* internazionale, ad un aggiornamento del predetto piano e, in data 7.4.2015, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato un piano industriale per il periodo 2015-2020 (in seguito il "**Piano 2015-2020**", **Prod. n. 7**).

In data 8.4.2015, il Piano 2015-2020, unitamente all'ipotesi di manovra finanziaria elaborata dalla Società con il supporto dell'*advisor* finanziario, è stato presentato agli istituti finanziari. La relativa manovra finanziaria prevedeva, in estrema sintesi:

- a) la concessione da parte degli istituti finanziari di uno *standstill* sino al 30.11.2015 con relativa moratoria del pagamento dei crediti a far data dal 31.3.2015;
- b) un intervento di ripatrimonializzazione della Società attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi da assegnare agli istituti finanziari;
- c) il riscadenziamento in arco piano del rimborso dei debiti rappresentati dalla nuova finanza erogata in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché dei debiti per finanziamenti chirografari e canoni di *leasing*;
- d) la rimodulazione delle linee di credito concesse;
- e) l'erogazione di nuova finanza nei limiti degli importi previsti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ad esito della cessione a favore degli istituti finanziari di ulteriori crediti di Aimeri.

Si è aperta così una complessa trattativa con gli istituti finanziari, nell'ambito della quale il *management* della Società:

- a) in data 5.8.2015 ha approvato una modifica della manovra finanziaria di cui al Piano 2015-2020, prontamente sottoposta all'esame degli istituti finanziari;
 - b) in data 7.10.2015 ha predisposto un aggiornamento del predetto piano e della relativa manovra finanziaria, la quale - *oltre* ad una richiesta di *standstill* agli istituti finanziari come già previsto nella manovra già sottoposta ai predetti nell'aprile 2015 - prevedeva (x) la ristrutturazione dell'indebitamento esistente anche attraverso la conversione dei debiti in azioni di Biancamano, (y) la ristrutturazione dei debiti erariali e (z) un'eventuale rafforzamento patrimoniale di Biancamano (**Prod. n. 8**);
 - c) in data 22.12.2015, ha approvato una nuova proposta di piano e manovra finanziaria, prontamente sottoposte all'esame degli istituti finanziari (**Prod. n. 9**); e
 - d) in data 12.5.2016, ha approvato una ulteriore ipotesi di piano e manovra finanziaria (di cui il Piano di Ristrutturazione, come *infra* definito, costituisce sviluppo ed evoluzione) e che prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di conseguire il risanamento economico, finanziario e patrimoniale di Aimeri attraverso, alternativamente, la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.* o il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis l. fall.*
25. Allo scopo di assicurare, nelle more delle predette trattative, la necessaria protezione da eventuali iniziative volte al recupero coattivo dei crediti verso Aimeri, con lettera in data 13.10.2015 la Società ha manifestato agli istituti finanziari la necessità di addivenire in brevissimo tempo alla definizione di un accordo di *standstill* al fine di salvaguardare gli interessi delle società del Gruppo Biancamano e dei creditori stessi nel periodo di tempo necessario ad affinare la prospettata operazione di ristrutturazione del debito. Si è così aperta una ulteriore trattativa, nell'ambito della quale, in data 19.2.2016, gli istituti finanziari hanno inviato a Biancamano e Aimeri una proposta di *pactum de non petendo* (**Prod. n. 10**), i cui termini e condizioni sono stati nella sostanza condivisi da Biancamano e Aimeri con lettera in data 3.3.2016 (**Prod. n. 11**), la quale è rimasta ad oggi priva di riscontro.

* * *

C. IL RICORSO DI AIMERI ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA"

C.I. L'ESIGENZA DI PRESENTARE IL RICORSO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 6, L. FALL.

26. Nelle more delle trattative con gli istituti finanziari di cui al precedente §B.II - stante il progressivo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale di Aimeri - la Società ha ravvisato la necessità di avviare un nuovo percorso di ristrutturazione e,

con l'ausilio degli *advisor* finanziari Leonardo & Co S.p.A. e il Dott. Gianfranco Gabriel (quest'ultimo relativamente alla redazione del piano concordatario) e dell'*advisor* legale BonelliErede, ha avviato l'elaborazione di un piano di ristrutturazione per il periodo 2017-2021 (il "**Piano di Ristrutturazione**").

27. Fermo quanto si dirà nel prosieguo (v. *infra* §D), il Piano di Ristrutturazione - il cui contenuto è in corso di elaborazione ed oggetto di verifiche, approfondimenti ed analisi, anche in relazione al progressivo andamento delle trattative con gli istituti finanziari - è volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis l. fall.* e costituisce pertanto la base del futuro piano di concordato (anch'esso in corso di elaborazione) che la Società intende depositare unitamente alla domanda di ammissione alla procedura.

La società ha altresì conferito incarico:

- a) al Prof. Dott. Giulio Andreani, al fine *(i)* elaborare una proposta di **transazione fiscale** *ex art. 182-ter l. fall.* da sottoporre all'Erario, *(ii)* elaborare una proposta di **transazione previdenziale** *ex art. 182-ter l. fall.* da sottoporre agli Enti Previdenziali e *(iii)* assistere la Società nella conduzione delle trattative con i predetti;
 - b) al Dott. Sandro Aceto, quale professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., per attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dell'elaborando piano di concordato e la funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori di Aimeri.
28. Come meglio vedremo nel prosieguo, i possibili contenuti del Piano di Ristrutturazione e della manovra finanziaria che ne costituisce parte integrante sono stati illustrati agli istituti finanziari e formano tuttora oggetto delle trattative in corso con i predetti.
29. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre ritenuto necessaria la presentazione di un ricorso volto all'ammissione della procedura di concordato preventivo "con riserva" *ex art. 161, comma 6, l. fall.* e, nella riunione del 26.7.2016 ha deliberato la presentazione del presente ricorso (v. **Prod. n. 1**). Ciò in quanto:
- a) la Società versa nella fattispecie prevista dall'art. 2482-ter c.c. e, pertanto, è necessario che l'applicazione di tale norma sia "sterilizzata" per tutto il tempo necessario al completamento del percorso di risanamento della Società, il che è appunto consentito mediante il ricorso allo strumento del concordato preventivo "con riserva" dall'art. 182-*sexies* l. fall.;

- b) la Società ha subito numerose iniziative da parte dei propri creditori volte al recupero coattivo dei propri crediti. In particolare, alla data di presentazione del presente ricorso, sono state avviate procedure di pignoramento presso terzi a danno della Società per un importo pari a circa Euro 10.000.000,00. Al riguardo, preme evidenziare come le modalità attraverso le quali tali azioni esecutive vengono esercitate sono assai pregiudizievoli per la continuità aziendale: è spesso accaduto che il creditore procedente abbia notificato l'atto di pignoramento a più Pubbliche Amministrazioni contemporaneamente (talvolta anche 25!), con ciò pignorando crediti di Aimeri per un importo pari a ciascun singolo credito oggetto di azione esecutiva, aumentato della metà, il tutto moltiplicato per il numero delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie dell'atto di pignoramento presso terzi. Per tal modo, accade sovente che siano assoggettati al vincolo pignoratizio crediti di gran lunga superiori alla somma vantata dal singolo creditore procedente.

Ma vi è di più. È altresì accaduto che i creditori procedenti:

- (i) una volta soddisfatti i propri crediti prima dell'ordinanza di assegnazione, non abbiano notificato tempestivamente alle Pubbliche Amministrazioni (terze pignorate) la propria rinuncia all'azione e la richiesta di estinzione della procedura esecutiva, con ciò rendendo indisponibili per un lungo lasso di tempo un notevole ammontare di risorse necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa;
- (ii) siano intervenuti in più procedure esecutive pendenti per le medesime ragioni di credito, senza peritarsi minimamente di dare atto dell'eventuale soddisfazione (in tutto o in parte) dei propri crediti nell'una o nell'altra procedura, così risultando **assegnatari più volte dello stesso credito**;
- (iii) una volta soddisfatti a seguito di assegnazione, non abbiano comunicato tempestivamente agli ulteriori terzi pignorati lo svincolo delle somme.

Tali circostanze hanno creato (e creerebbero tuttora) un evidente e grave pregiudizio alla continuità aziendale, sicché, anche al fine di evitare che l'attivo della Società vada ad esclusivo beneficio dei creditori che abbiano agito in sede esecutiva e di ulteriori creditori che potrebbero intraprendere analoghe iniziative, vi è l'immediata necessità di poter beneficiare della protezione giuridica offerta dall'art. 168 l. fall. (per il tramite del deposito del ricorso *ex* art. 161, comma 6, l. fall.) fino alla data dell'(auspicata) omologa del concordato preventivo con continuità aziendale *ex* art. 186-*bis* l. fall.

* * *

C.II. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 161, COMMA 6, L. FALL. E IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

30. Nella specie, sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 161, comma 6, l. fall. ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato "con riserva", atteso che:
- a) dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2013 e 31.12.2014 nonché dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 21.6.2016 (la quale viene allegata al presente ricorso nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015) (**Prodd. nn. 12, 13 e 14**) emerge che la Società possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall.;
 - b) nei due anni precedenti al deposito del presente ricorso, la Società non ha depositato analogo domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, l. fall.
31. In aggiunta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall. la Società provvede a depositare
- a) copia dei propri bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2013 e 31.12.2014 e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 21.6.2016 (**Prodd. nn. 12, 13 e 14**);
 - b) l'elenco nominativo dei propri creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione al 21.6.2016 (**Prod. n. 15**).

* * *

D. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI AIMERI

32. Il Piano di Ristrutturazione di Aimeri, i cui contenuti sono attualmente in corso di elaborazione da parte della Società con l'ausilio dei propri *advisor* finanziari e legale (e che, come si è detto, costituirà la base del redigendo piano di concordato della Società), è fondato sulla **prosecuzione dell'attività di impresa di Aimeri** attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis* l. fall..
33. Sulla base delle analisi finora effettuate, e fermi gli approfondimenti tutt'ora in corso, la Società ritiene che la prosecuzione dell'attività di impresa sia nell'interesse della **migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri**, per le seguenti decisive ragioni, le quali verranno meglio approfondite nel successivo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis* l. fall.:
- a) la prosecuzione degli appalti in corso, nonché l'esecuzione degli appalti provvisoriamente aggiudicati e di quelli per i quali sono state presentate offerte per l'aggiudicazione, nonché l'esecuzione degli appalti che dovessero essere aggiudicati in forza di nuove gare, consentiranno la generazione di un **surplus di**

cassa da destinarsi al soddisfacimento dei creditori; *surplus* che verrebbe inevitabilmente meno nell'ipotesi in cui si percorresse uno scenario liquidatorio. Inoltre, l'adempimento agli obblighi assunti con le Pubbliche Amministrazioni è funzionale a consentire l'incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti delle stesse, in quanto impedirebbe alle Pubbliche Amministrazioni di eccepire alla Società e/o ad Energetica (ovvero ai soggetti cui Aimeri abbia ceduto i propri crediti) l'inadempimento alle commesse in corso per sospendere il pagamento di quanto dovuto;

b) la continuità aziendale permetterebbe la conservazione dell'avviamento della Società, nonché il mantenimento e l'ampliamento del "portafoglio" di commesse, il quale - alla data odierna - presenta un valore di oltre 80 milioni di Euro.

34. In aggiunta a quanto sopra, preme evidenziare che la continuità aziendale assicurerebbe - accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali (per oltre **1.300 dipendenti**) - la prosecuzione del **pubblico servizio** svolto a favore di una popolazione complessiva di quasi un milione di abitanti; servizio pubblico che, per sua natura, non può essere sospeso né interrotto.

35. Tutto quanto sopra premesso, è ora possibile descrivere le principali linee guida del Piano di Ristrutturazione, le quali verranno compiutamente definite nel termine che codesto Ill.mo Tribunale voglia concedere ai sensi dell'art. 161, comma 6, fall. e inserire all'interno del piano concordatario che la Società intende depositare all'atto della presentazione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale *ex* art. 186-*bis* l. fall.

36. La prosecuzione dell'attività di impresa di Aimeri e la fusione tra Aimeri ed Energetica.

Come già anticipato, il Piano di Ristrutturazione si fonda sulla continuità aziendale e prevede che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, già svolta da Aimeri, sia temporaneamente svolta da parte di Energetica, la quale esercita l'azienda di Aimeri in qualità di affittuaria della stessa.

La conduzione in affitto da parte di Energetica dell'azienda di Aimeri ha la finalità di dare continuità all'attività di impresa e prevenire il rischio della perdita dei valori intrinseci - quale, *in primis*, l'avviamento - che deriverebbero dalla conduzione diretta dell'azienda da parte di Aimeri nel corso della procedura di concordato "con riserva" *ex* art. 161, comma 6, l. fall. nonché nel corso della (auspicata) procedura concordataria *ex* art. 186-*bis* l. fall.

Ed infatti, nell'ipotesi considerata, in difetto del Contratto d'Affitto d'Azienda, l'ammissione di Aimeri alla procedura concordataria determinerebbe una serie di

conseguenze pregiudizievoli ai fini della conservazione della redditività dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di partecipare a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici, stante la notevole difficoltà di ottenere (ai sensi di quanto previsto dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b), l. fall.) *“la dichiarazione di altro operatore [che] si [impegni] nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto”*.

Non solo. La prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energetica consentirebbe inoltre di evitare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che si potrebbero verificare qualora Aimeri, anche in ragione dell'assoggettamento alla procedura concorsuaria, si ritrovasse *(i)* nell'impossibilità di ottenere le referenze bancarie necessarie ai fini della partecipazione alle gare per l'assegnazione degli appalti ovvero *(ii)* risultasse carente delle ulteriori condizioni richieste dalla legge ai fini della regolare prosecuzione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (regolarità del DURC e possesso dei requisiti di idoneità finanziaria).

Insomma, la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energetica ha natura temporanea e rappresenta uno “strumento ponte” volto ad *(i)* assicurare la conservazione dei valori dell'impresa nelle more della procedura di concordato “con riserva” di Aimeri e nel corso dell'eventuale susseguente procedura di concordato con continuità aziendale cui fosse ammessa la Società e *(ii)* assicurare, nel medesimo arco temporale e fino alla cessazione dell'affitto, la generazione di flussi di cassa da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri. Per tale ragione, si prevede - dopo l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri e non oltre il 31.12.2021 - la cessazione dell'affitto dell'azienda di Aimeri e la concentrazione della proprietà e il godimento della predetta azienda in capo al medesimo soggetto. Il venir meno dell'alterità soggettiva tra titolare dell'azienda (Aimeri) e titolare del diritto al godimento della stessa (Energetica), rappresenta pertanto una componente strutturale del programma di ristrutturazione di Aimeri e avrà luogo mediante la realizzazione (entro e non oltre il 31.12.2021) di un'operazione di fusione per incorporazione tra Aimeri ed Energetica.

Ciò posto, preme sin d'ora precisare, che - per le ragioni sopra illustrate - la conduzione in affitto dell'azienda di Aimeri da parte di Energetica nelle more della procedura concorsuaria determina l'applicazione - *sia* ai fini della procedura di concordato preventivo “con riserva” *ex* art. 161, comma 6, l. fall., *sia* ai fini della futura procedura di concordato preventivo cui fosse (auspicabilmente) ammessa la Società - l'applicazione dell'art. 186-bis l. fall. e delle restanti disposizioni di legge in materia di concordato preventivo con continuità aziendale. Ed infatti, sussistono nel caso di

specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di merito affinché possa ravvisarsi una fattispecie di “concordato preventivo con continuità aziendale”, posto che *“la nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dall’art. 186 bis L.F., ricomprende sia la fattispecie della cd. continuità diretta dell’attività in capo all’imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o conferimento a terzi dell’azienda in esercizio. Pertanto, l’affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è (...) di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l’affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell’intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L’affitto d’azienda che persegua la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l’attività d’impresa [come nel caso di specie] non è altro che uno “strumento ponte” [per assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa e così prevenire] il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l’avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile. L’affitto d’azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell’impresa, e dall’altro al miglior soddisfacimento del ceto creditorio* ⁽²⁾, e cioè con gli obiettivi che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale.

Sulla base delle stime e delle valutazioni ad oggi effettuate e tutt’ora in corso di elaborazione, si prevede che in conseguenza dell’operazione di affitto dell’azienda di Aimeri in capo a Energetica, verranno generate - nel solo arco di piano, e quindi fino al 31.12.2021 - risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri per complessivi **Euro 21 milioni**, ferma restando la generazione di risorse ulteriori anche oltre la predetta data.

⁽²⁾ Così Trib. Bolzano, 10.3.2015, in www.ilcaso.it. Nello stesso senso si vedano, *ex multis*, Trib. Udine, 5.5.2016, in www.ilcaso.it, secondo il quale *“rientra nell’ambito della continuità aziendale e comporta, pertanto, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 186-bis legge fall. anche il caso in cui l’azienda sia stata affittata prima della presentazione della domanda di concordato e ciò in quanto l’esplicita previsione normativa della continuità indiretta induce a ritenere che il legislatore abbia dato rilevanza alla continuità in senso oggettivo, la quale non può considerarsi esclusa dal fatto che l’azienda sia stata affittata ad altro imprenditore prima della domanda di concordato”*; Trib. Alessandria, 18.1.2016, in www.ilcaso.it, secondo il quale *“il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell’imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), come del resto evidenziato dalla stessa formulazione della norma di cui all’art. 186-bis, comma 1, legge fall., la quale distingue tra prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore e la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in esercizio in una o più società, così che la previsione dell’affitto come elemento del piano concordatario (...) deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 186-bis legge fall. con conseguente applicazione della relativa specifica disciplina (...); in altri termini, il presupposto per la continuità è costituito da una “continuità aziendale” di tipo oggettivo più che soggettivo, in quanto ciò che in definitiva rileva è che l’azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo”*.

37. La dismissione di alcuni beni non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, quale, *in primis*, l'impianto sito nel comune di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, costituito dall'immobile sito nel Comune di Mondovì, Via Aosta e dai relativi macchinari (di seguito, il "RAEE"). Al riguardo, si segnala sin d'ora che il RAEE è gravato da ipoteche giudiziali a garanzia dei debiti di Aimeri verso alcuni propri creditori. L'elaborando Piano di Ristrutturazione prevede che la dismissione del RAEE avverrà subito dopo l'(auspicata) omologa del concordato preventivo di Aimeri, mediante conferimento di un mandato a vendere ad un soggetto di primario *standing* e che il ricavato della vendita verrà destinato alla soddisfazione dei crediti assistiti da ipoteca sul predetto immobile nei limiti della c.d. "quota capiente" quale determinata ai sensi della redigenda relazione di stima *ex art.* 160, comma 2, l. fall..
38. La stipula di un atto di transazione fiscale con l'Erario ex art. 182-ter l. fall., i cui principali termini e condizioni sono già stati illustrati all'Erario e che prevedrà (i) la falcidia (e conseguente derubricazione al chirografo) di parte dei crediti privilegiati erariali per IRAP, sanzioni e interessi, da soddisfarsi in percentuale e (ii) il pagamento dilazionato dei residui crediti privilegiati entro 15 anni dall'omologa;
39. La stipula di un atto di transazione previdenziale ex art. 182-ter l. fall. con l'INPS e l'INAIL, che prevedrà (i) la falcidia (e conseguente derubricazione al chirografo) di parte dei crediti privilegiati previdenziali, da soddisfarsi in percentuale e (ii) il pagamento dilazionato dei residui crediti privilegiati entro 5 anni dall'omologa.
40. La stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Energetica e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, la misura e i tempi di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle società di *leasing* nei confronti di Aimeri nell'ambito della proposta concordataria di quest'ultima (l' "Accordo Leasing").
41. La stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, le modalità di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle banche nei confronti di Aimeri (l' "Accordo Banche") e che, sulla base dei termini e delle condizioni tutt'ora in corso di negoziazione, potrebbe prevedere:
- a) la soddisfazione di una quota dei crediti chirografari vantati dalle banche creditrici mediante pagamento in denaro dilazionato;
 - b) la soddisfazione (in tutto o in parte) dei residui crediti chirografari vantati dalle banche mediante forme diverse dal denaro. In particolare, è in corso di valutazione la possibilità di prevedere la soddisfazione dei predetti crediti mediante assegnazione di azioni ordinarie di Biancamano. Operazione, questa, i cui aspetti tecnico-giuridici sono in corso di esame e che potrebbe articolarsi

nell'accollo liberatorio da parte di Biancamano dei debiti bancari di Aimeri per un ammontare corrispondente con successiva "conversione" in azioni nell'ambito di una operazione di aumento del capitale sociale di Biancamano.

42. **La ristrutturazione dei residui debiti di Aimeri**, da soddisfarsi nel rispetto delle legittime cause di prelazione ai sensi della formulanda proposta concordataria, la quale, preme sin d'ora anticipare, prevedrà *(i)* la falcidia e/o la dilazione crediti chirografari e *(ii)* la soddisfazione integrale, se del caso dilazionata, dei creditori assistiti da prelazione limitatamente alla "quota capiente" dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, sulla base della redigenda relazione di stima *ex art.* 160, comma 2, l. fall.
43. **La fusione per incorporazione tra Aimeri ed Energetica**. L'operazione, i cui profili economici, legali e fiscali sono ancora in corso di studio da parte del *management* della Società e degli *advisor* finanziari e legale è funzionale - come già si è detto - al superamento della temporanea alterità soggettiva, realizzata per il tramite dell'affitto d'azienda, tra *(i)* il soggetto titolare della proprietà dell'azienda (Aimeri) e *(ii)* il soggetto titolare del godimento della stessa (Energetica); alterità soggettiva che, preme ribadirlo, è in funzione della salvaguardia del valore dell'azienda nelle more della procedura concordataria di Aimeri e, ove occorrente, anche successivamente all'auspicata omologa del concordato. Più in particolare, si ipotizza che la concentrazione in capo al medesimo soggetto della proprietà e del godimento dell'azienda di Aimeri possa aver luogo mediante **incorporazione di Aimeri in Energetica** (c.d. "fusione inversa"), la quale assumerebbe pertanto l'indebitamento della prima come ristrutturato ai sensi del concordato e darebbe regolarmente esecuzione alle obbligazioni previste all'interno della proposta concordataria (ove non già eseguite da parte di Aimeri alla data di efficacia della fusione). Tale forma di fusione, inoltre, consentirebbe di evitare i costi e le lungaggini che deriverebbero dalla necessità di ritrasferire, in capo ad Aimeri, tutti i rapporti giuridici, licenze, autorizzazioni, requisiti etc. già trasferiti in capo ad Energetica in forza del Contratto d'Affitto d'Azienda.
44. Sulla base dell'implementazione delle linee guida sopra illustrate, tutt'ora soggette ad analisi e verifiche da parte della Società e degli *advisor* finanziari e legale, e la cui fisionomia potrà variare in relazione all'esito di tali verifiche e analisi (nonché degli esiti delle trattative in essere con l'Erario, gli Enti Previdenziali, le banche e le società di *leasing*), si ipotizza che l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri determinerà *(i)* una **esdebitazione complessiva** tale da riportare il **patrimonio netto di Aimeri in positivo** e *(ii)* il **ritorno in bonis di Aimeri**, e cioè il raggiungimento dell'equilibrio finanziario (e patrimoniale) che le permetterà di proseguire l'attività di impresa e adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni nei termini e alle condizioni di cui alla formulanda proposta concordataria.

* * *

E. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AIMERI AL FINE DI SUPPORTARE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E IN FUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

45. Fermo quanto si è detto nel precedente paragrafo C.I in merito alle ragioni che hanno condotto alla presentazione del presente ricorso, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha intrapreso una serie di iniziative necessarie per assicurare sin d'ora - nelle more del deposito del presente ricorso - la sussistenza (e la permanenza) delle condizioni necessarie affinché il programma di risanamento della Società delineato nel Piano di Ristrutturazione possa avere l'esito sperato e, segnatamente, per assicurare **(i)** la continuazione dell'attività di impresa (la quale - preme ribadirlo - costituisce un pubblico servizio che, come tale, non può essere sospeso né interrotto), **(ii)** la conservazione del valore, avviamento ed efficienza dell'azienda di Aimeri e **(iii)** la salvaguardia dei posti di lavoro dei lavoratori dipendenti di Aimeri. Condizioni, queste, imprescindibili ai fini del positivo esito delle trattative in corso con il ceto creditorio (quali, *in primis*, le trattative con gli istituti finanziatori meglio descritte al successivo §E.III) e per permettere alla Società e ai propri *advisor* di elaborare il piano di concordato da depositarsi unitamente alla domanda di ammissione alla procedura.

Ciò, premesso, merita ora descrivere più nel dettaglio le principali iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Aimeri a tale scopo e, in particolare, **(i)** l'operazione di affitto dell'azienda di Aimeri ad Energetica (§E.I) e **(ii)** l'operazione di patrimonializzazione di Energetica (§E.II).

* * *

E.I. LA STIPULA DEL CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA

46. Con delibera in data 12.5.2016 (**Prod. n. 16**), il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha deliberato di approvare **(i)** "*l'operazione di affitto dell'intera azienda di proprietà di Aimeri Ambiente S.r.l. in favore della sua controllata Energeticambiente S.r.l.*" e **(ii)** "*il contenuto del [relativo] contratto*", nei termini e alle condizioni di cui al Contratto d'Affitto d'Azienda *infra* illustrate.
47. Con atto a rogito Notaio Dott.ssa Paola Casali di Milano (**Prod. n. 3**), Aimeri (in qualità di *affittante*) ed Energetica (in qualità di *affittuaria*) hanno stipulato il Contratto d'Affitto d'Azienda, in forza del quale:
- a) Aimeri ha concesso in affitto l'intera propria azienda ad Energetica, fino alla data del 31.12.2021; e
 - b) Energetica si è obbligata a pagare, quale corrispettivo per il godimento dell'azienda di Aimeri, un corrispettivo di **(i)** Euro 60.000 (oltre IVA) per il periodo decorrente dalla data di efficacia del contratto fino al 31.12.2016 e di **(ii)**

Euro 350.000 (oltre IVA) al mese per il periodo compreso tra il 1.1.2017 e il 31.12.2021.

48. L'efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda era subordinata - oltre all'esperimento della procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47, L. 29.12.1990, n. 428 - all'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, ai sensi della disciplina applicabile, al subentro di Energetica nei contratti pubblici in essere con Aimeri.
49. Il Contratto d'Affitto d'Azienda è divenuto pienamente efficace in data 22.6.2016 e, per l'effetto, a decorrere data tale data, Energetica è stata immessa nel possesso e godimento dell'azienda di Aimeri, con conseguente assunzione di tutti i diritti e obblighi previsti a suo favore e a suo carico nel predetto contratto.

Più in particolare, per effetto dell'intervenuta efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda, Energetica - *non solo* ha acquisito il godimento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) di tutti i beni strumentali, materiali e immateriali rientranti nel perimetro dell'azienda di Aimeri, *ma* - è subentrata in tutta una serie di rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività di impresa già esercitata da Aimeri, quali *in primis*:

- a) tutti i contratti in corso di esecuzione con le stazioni appaltanti, con Ambiente 2.0 Soc. Consortile a r.l. ("**Ambiente 2.0**") e con i subappaltatori;
- b) tutte le aggiudicazioni definitive ottenute da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - per le quali, alla data di efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda, non fosse stato sottoscritto il relativo contratto;
- c) tutte le aggiudicazioni provvisorie ottenute da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - alla data di efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda;
- d) tutte le offerte per l'aggiudicazione delle gare d'appalto, sia in Italia che all'estero, presentate da Aimeri - anche attraverso Ambiente 2.0 - alla data di efficacia del Contratto d'Affitto d'Azienda e a tale data ancora in attesa di esito;
e
- e) tutte le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), i contratti di consorzio e le partecipazioni in società consortili (quale, *in primis*, Ambiente 2.0).

In forza di quanto sopra - tenuto altresì conto del fatto che l'affitto dell'azienda di Aimeri ha posto Energetica nella condizione di potersi avvalere dei requisiti e delle referenze inerenti il compendio acquisito (v. Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 10 e 21 del 2012) - alla data odierna Energetica esercita l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti già svolta da Aimeri dando regolare esecuzione ai rapporti contrattuali in essere con le Pubbliche Amministrazioni, assicurando per tal modo *sia* la continuità

dell'impresa e la conservazione dei valori aziendali, *sia* la conservazione dei livelli occupazionali.

50. Il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha ritenuto necessario procedere con tempestività alla stipula del Contratto d'Affitto d'Azienda prima del deposito del presente ricorso e in funzione dello stesso (e far sì che, alla relativa data, si fossero già verificate le condizioni sospensive dell'efficacia del predetto contratto) in quanto l'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva" (e la successiva ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis l. fall.*) potrebbero pregiudicare la regolare prosecuzione dell'attività di impresa per le ragioni già illustrate nel precedente paragrafo D (cui si rinvia integralmente).

* * *

E.II. LA PATRIMONIALIZZAZIONE DI ENERGETICA

51. Al fine di dotare Energetica delle risorse necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa nella fase di *start-up* (stante l'impossibilità di ricorrere a linee di credito bancario), il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha ritenuto necessario procedere ad un'operazione di patrimonializzazione di Energetica attraverso un aumento del capitale sociale di quest'ultima.

Tale operazione - i cui effetti sono subordinati all'(auspicata) ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva" *ex art. 161, comma 6, l. fall.* - ha l'obiettivo di salvaguardare la continuità dell'attività di impresa e, con essa, l'interesse alla migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri.

L'operazione di patrimonializzazione di Energetica si è articolata nei seguenti 3 passaggi:

- a) la concessione, da parte di Aimeri a favore di Energetica, di finanziamenti soci per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00;
- b) la cessione pro soluto da parte di Aimeri a favore di Energetica di crediti (*sia* verso privati, *sia* verso Pubbliche Amministrazioni) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 18.957.252,14, verso un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti;
- c) l'adozione di una delibera assembleare di Energetica, sospensivamente condizionata all'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva", avente ad oggetto:
 - (i) la "conversione" dei crediti di Aimeri a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti di cui sopra e del credito alla restituzione dei finanziamenti

ti soci in un apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale di Energetica; e

- (ii) il contestuale aumento del capitale sociale di EnergeticAmbiente, in via scindibile, fino ad un importo massimo pari alla somma tra (x) il valore dei crediti ceduti da Aimeri ad Energetica, quale determinato sulla base di una perizia redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2465 c.c. per il conferimento di crediti in sede di aumento del capitale sociale delle S.r.l. ⁽³⁾ e (y) l'importo dei finanziamenti soci concessi da Aimeri a favore di Energetica, da liberarsi mediante imputazione a capitale sociale della riserva apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale di cui al precedente punto (i).

52. Per tal modo, la definitiva acquisizione al capitale sociale di Energetica delle risorse apportate da Aimeri avverrebbe soltanto a condizione che quest'ultima sia ammessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva", sicché - nella denegata ipotesi in cui tale condizione non dovesse verificarsi - dette risorse torneranno in capo ad Aimeri a fronte del pagamento, da parte di Energetica, del corrispettivo pattuito per le cessioni dei crediti di cui al precedente punto 51, lett. b, e della restituzione dei finanziamenti soci erogati da Aimeri.
53. Aimeri ha effettuato a favore di Energetica dei finanziamenti soci per un importo pari a complessivi Euro 500.000,00 (i "Finanziamenti Soci");
54. Con atti a rogito Notaio Paolo Givri di Genova, Aimeri:
- a) in data 23.6.2016, ha ceduto *pro soluto* a favore di Energetica crediti per un valore nominale pari a complessivi Euro 18.004.435,18 (di cui Euro 15.056.492,76 verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 2.947.942,42 verso enti privati), verso un corrispettivo pari al valore nominale dei predetti crediti (**Prod. n. 17**);
- b) in data 7.7.2016, ha ceduto *pro soluto* a favore di Energetica crediti per un valore nominale pari a complessivi Euro 753.185,73 (di cui Euro 250.547,79 verso

⁽³⁾ Secondo la Massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano del 5.3.2013, l'aumento del capitale sociale tramite "compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo (...) anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società) [ovvero la cessione di un credito]. In tal caso - allorché ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società [i.e. la cessione del bene o credito] e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale". In ottemperanza a tale massima, la Società ha conferito incarico al Dott. Rinaldo Ferraro di redigere una relazione di stima dei crediti ceduti da Aimeri ad Energetica in osservanza dei principi di cui all'art. 2465 c.c., la quale è stata sottoscritta in data 26.7.2016 (la "Relazione ex art. 2465 c.c.").

Pubbliche Amministrazioni ed Euro 502.637,94 verso enti privati), verso un corrispettivo pari al valore nominale dei predetti crediti (**Prod. n. 18**); e

- c) in data 18.7.2016, ha ceduto *pro soluto* a favore di Energetica crediti per un valore nominale pari a complessivi **Euro 199.631,23** (di cui Euro 130.660,45 verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 68.970,87 verso enti privati), verso un corrispettivo pari al valore nominale dei predetti crediti (**Prod. n. 19**).

Aimeri è pertanto divenuta titolare nei confronti di Energetica, oltre che del credito alla restituzione dei Finanziamenti Soci, **(i)** di crediti a titolo di corrispettivo per cessioni di crediti verso Pubbliche Amministrazioni per un importo pari a complessivi Euro 15.437.701,00 e **(ii)** di crediti a titolo di corrispettivo per cessioni di crediti verso enti privati per complessivi Euro 3.519.551,23.

55. In data 26.7.2016, l'Assemblea dei Soci di Energetica - con delibere la cui efficacia è **sospensivamente condizionata** all'(auspicata) ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva" *ex art. 161, comma 6, l. fall.* (**Prod. n. 20**) - ha deliberato:

- a) in sede ordinaria, di patrimonializzare Energetica - con effetto a decorrere dalla data di efficacia della delibera - attraverso la costituzione di una riserva denominata "*Apporto soci in conto futuro aumento di capitale sociale*" da costituirsi mediante compensazione del debito riveniente dall'impegno all'apporto soci assunto da Aimeri con i seguenti crediti vantati da Aimeri verso Energetica:

- a titolo di Finanziamenti Soci per Euro 500.000,00;
- a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso enti privati, per Euro 3.519.551,23; e
- a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni nella misura in cui tali cessioni - individualmente considerate - siano divenute efficaci e opponibili alle Pubbliche Amministrazioni alla data del 3.9.2016 per effetto del verificarsi, alla predetta data, delle relative condizioni di efficacia ⁽⁴⁾; e

- b) in sede straordinaria:

⁽⁴⁾ Al riguardo, preme rilevare che, mentre le cessioni a Energetica aventi ad oggetto crediti di Aimeri verso soggetti privati sono divenute pienamente efficaci per effetto dell'avvenuta notifica ai debitori ceduti dei relativi atti di cessione, diversamente, per quanto concerne le cessioni a Energetica aventi ad oggetto crediti di Aimeri verso Pubbliche Amministrazioni, l'art. 106 del D.Lgs. 19.4.2016, n. 50 dispone che esse "*sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione*", ovvero, qualora dette stazioni appaltanti diano il proprio consenso espresso alla cessione anche per fatti concludenti quali, ad esempio, il pagamento al cessionario. Tali sono, appunto, le **condizioni** cui è subordinata l'**efficacia** e l'**opponibilità nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni** delle cessioni a Energetica di crediti di Aimeri verso quest'ultime.

- (i) di aumentare il capitale sociale di Energetica - in via scindibile - da Euro 10.000,00 sino ad un massimo di Euro 19.000.000,00 da sottoscrivere e liberarsi da parte di Aimeri; l'aumento del capitale sociale dovrà essere sottoscritto entro il 3.9.2016 e la dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti di Energetica, anche prima del termine finale di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale;
- (ii) di sottoscrivere e liberare, con effetti a decorrere dalla data di efficacia della delibera, l'aumento del capitale sociale di Energetica per un importo pari ad Euro 5.400.000,00, mediante utilizzo della riserva "*Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale*" per un importo corrispondente, precisando che tale importo è pari alla somma tra: (x) l'importo dei crediti vantati da Aimeri Ambiente a titolo di restituzione dei Finanziamenti Soci effettuati a favore di Energetica; (y) il valore dei crediti verso enti privati ceduti da Aimeri a favore di Energetica, quale determinato ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c.; (z) il valore, quale determinato ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c., dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri a favore di Energetica in forza di cessioni per le quali, alla data della delibera, si siano verificate le relative condizioni di efficacia;
- (iii) di sottoscrivere e liberare - con effetti a decorrere dal 3.9.2016 - l'aumento del capitale sociale di Energetica mediante utilizzo della riserva "*Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale*", per un importo corrispondente al valore, quale determinato ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c., dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri a favore di Energetica in forza di cessioni per le quali, alla data del 3.9.2016, si saranno verificate le relative condizioni di efficacia.

* * *

E.III. LE TRATTATIVE CON LE BANCHE E LE SOCIETÀ DI *LEASING* AI FINI DELLA STIPULA DEGLI ACCORDI "PARACONCORDATARI"

- 56. Nel corso del mese di febbraio 2016, la Società ha avviato - tramite i propri *advisor* finanziari e legale e - delle trattative volte alla definizione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Leasing e dell'Accordo Banche.
- 57. In particolare, nei mesi compresi tra marzo e giugno 2016 si sono svolti numerosi incontri con i rappresentanti delle banche e delle società di *leasing* nell'ambito dei quali sono stati compiutamente rappresentati agli stessi i possibili contenuti del Piano di Ristrutturazione e, segnatamente, della relativa manovra finanziaria.

58. A seguito dei predetti incontri, sono stati sottoposti alle banche e alle società di *leasing* le bozze recanti i termini e le condizioni dell'Accordo Leasing e dell'Accordo Banche. Più in particolare:
- a) la bozza dell'Accordo Leasing è stata trasmessa alle società di *leasing*, tramite i legali, in data 8.6.2016. Successivamente, le Società di *leasing* hanno manifestato la richiesta di ulteriori informazioni e dati al fine di poter esprimere le proprie valutazioni; informazioni e dati che la Società si è fin dal principio dichiarata disponibile a fornire e che **ha tempestivamente fornito**. Pertanto, alla data odierna, la Società attende un riscontro da parte delle società di *leasing* al fine di poter procedere, sulla base dell'esito dei negoziati, alla formalizzazione dell'Accordo Leasing;
 - b) la bozza dell'Accordo Banche è stata trasmessa alle banche, tramite i legali, in data 7.7.2016 e la Società è ancora in attesa di un riscontro da parte delle banche sui termini e le condizioni proposte.
59. Con riferimento ad entrambi i predetti accordi, si segnala sin d'ora che la negoziazione e sottoscrizione dei medesimi si presenta assai complessa, con conseguente incidenza sui tempi all'uopo necessari. Ciò, come vedremo meglio nel prosieguo (v. §G), costituisce una delle ragioni per le quali la Società insta affinché codesto Ill.mo Tribunale conceda il termine massimo di **120 giorni** ai fini del deposito del piano, della proposta di concordato e della restante documentazione prevista dall'art. 161 l. fall. In particolare, si segnala sin d'ora che trattasi di trattative assai complesse, *non solo* in ragione del gran numero di istituti finanziari coinvolti, *ma* - per quanto concerne, in particolare, l'Accordo Banche - anche alla luce delle problematiche (legali, economiche, finanziarie) legate al possibile intervento Biancamano quale accollante di una parte dei debiti chirografari di Aimeri verso le banche e della "conversione" dei predetti debiti in azioni Biancamano (operazione che - in ragione dello *status* di società quotata di quest'ultima - presenta ragioni di complessità che si riflettono inevitabilmente sui tempi necessari alla stipula dell'accordo).

* * *

F. ISTANZA PER LO SCIoglimento DEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE PENDENTE CON CREAGRICOLE

60. In data 29.4.2011, Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. ("**CreAgricole**", in qualità di *concedente*) e Aimeri (in qualità di *utilizzatore*), hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria (n. 01504889/001) avente ad oggetto un capannone industriale da costruire in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109, loc. Tetti Caglieri (il "**Capannone di Vinovo**", la cui costruzione è stata ultimata nel corso del 2011) verso un corrispettivo totale di Euro 2.960.614,65 e una durata di 216 mesi (il "**Contratto di Leasing Immobiliare**" *sub* **Prod. n. 21**).

61. Alla data di presentazione del presente ricorso, Aimeri è debitrice nei confronti di CreAgricole per un importo di Euro 210.207,80 a titolo di canoni scaduti e dovrà pagare, a titolo di corrispettivo per canoni a scadere, un importo pari a complessivi Euro 2.033.964,33.
62. Come vedremo nel prosieguo, la prosecuzione di tale contratto **non è funzionale alla continuazione dell'attività di impresa di Aimeri** (atteso che l'elaborando Piano di Ristrutturazione non prevede l'utilizzo del Capannone di Vinovo) e determinerebbe la maturazione, in capo alla Società, di ulteriori debiti prededucibili verso CreAgricole.
63. Occorre anzitutto premettere che, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, lo scioglimento dei contratti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169-*bis* l. fall. (così come la sospensione degli stessi) è concesso a tutela *non solo* dell'interesse dell'impresa debitrice a realizzare il piano concordatario senza il vincolo dei contratti pendenti, *ma anche* dell'**interesse dei creditori concorsuali a non subire i costi della prosecuzione di tali contratti**; prosecuzione che determinerebbe la maturazione di ulteriori debiti da soddisfarsi in prededuzione nell'ambito della procedura concordataria cui sarà (auspicabilmente) ammessa la Società.
64. In particolare, con riferimento all'**interesse dei creditori di Aimeri**, merita evidenziare come la prosecuzione del Contratto di Leasing Immobiliare comporterebbe la **diminuzione delle risorse di cassa disponibili** in capo ad Aimeri nel periodo necessario per l'attuazione del piano concordatario, con conseguente sottrazione di attivo altrimenti destinato alla soddisfazione del ceto creditorio. Per effetto della prosecuzione del contratto, la Società sarebbe infatti costretta a pagare a favore di CreAgricole l'intero importo dei canoni di *leasing* ancora a scadere fino al termine finale di efficacia del contratto (per un importo pari a complessivi Euro 2.033.964,33) **senza che da ciò possa derivare il ben che minimo beneficio** a favore di Aimeri e, *men che meno, dei propri creditori*, posto che - come già si è detto - il Capannone di Vinovo non verrà utilizzato ai fini dell'attività di impresa.
65. Non solo. Il Contratto di Leasing Immobiliare contiene una clausola risolutiva espressa *ex art.* 1456 c.c. che attribuisce a CreAgricole la facoltà di **sciogliere di diritto il contratto** in caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, da parte di Aimeri, di una o più delle obbligazioni ivi previste (v. art. 14.a delle condizioni generali di contratto). Qualora tale contratto proseguisse nel corso della procedura di concordato preventivo (anche "con riserva") di Aimeri, vi è il rischio (ragionevolmente prevedibile) che CreAgricole, dichiarando di volersi valere della predetta clausola, determini la risoluzione per inadempimento del contratto, con la conseguenza che Aimeri si ritroverebbe **costretta a pagare in prededuzione - oltre ai canoni** maturati successivamente all'ammissione alla procedura - *anche i danni* patiti e/o patendi da CreAgricole per effetto di inadempimenti successivi a tale data.

66. Viceversa, lo scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare consentirebbe di recuperare maggiori risorse da destinarsi alla soddisfazione dell'intero ceto creditorio, atteso che - in tal caso - verrebbe meno, unitamente al diritto di Aimeri di godere del Capannone di Vinovo, anche l'obbligo di pagare i canoni di *leasing* a scadere: in luogo di esso, sorgerebbe in capo ad Aimeri (ai sensi dell'art. 169-bis, comma 5, l. fall.) l'obbligo di corrispondere a CreAgricole un indennizzo pari alla differenza tra **(i)** i crediti vantati da Credit Agricole alla data di deposito del presente ricorso (pari ad Euro 2.244.172,19 e **(ii)** quanto ricavato da CreAgricole ad esito della nuova allocazione del Capannone di Vinovo. Tale importo, preme precisarlo, non solo sarebbe inferiore all'importo complessivo che Aimeri dovrebbe pagare a favore di CreAgricole (a titolo di canoni scaduti e scadere) nell'ipotesi di prosecuzione del contratto, ma verrebbe soddisfatto, *non già in prededuzione*, "*come credito anteriore al concordato*" e, dunque, sarebbe assoggettato alla **falcidia concordataria** al pari degli altri creditori chirografari aventi posizione giuridica ed interesse economico omogeneo.
67. Alla luce di quanto sopra non v'è dubbio alcuno che lo **scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare** sia **funzionale** all'attuazione del Piano di Ristrutturazione (*rectius*, all'esecuzione del piano di concordato) e alla "**migliore soddisfazione dei creditori**" di Aimeri, i quali beneficerebbero delle risorse finanziarie così liberate⁽⁵⁾.
68. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non sussistenti i presupposti richiesti dalla legge ai fini dello scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare, si ritiene che sussistano tutti presupposti di legge affinché sia autorizzata la **sospensione** del predetto contratto per un periodo di 60 giorni (prorogabili ai sensi dell'art. 169-bis, comma 1, l. fall. per ulteriori 60 giorni) per le medesime ragioni già illustrate nel presente capitolo. In tal caso, la determinazione dell'indennizzo spettante a CreAgricole in forza della sospensione sarà inserito e considerato all'interno del piano di concordato di Aimeri ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Quanto all'ammissibilità del provvedimento di autorizzazione allo scioglimento, si rileva, per mero tuziorismo, che - secondo la giurisprudenza delle corti di merito, quale *in primis* l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano - "è ammissibile anche uno scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nella fase preconcordataria e non solo una sospensione degli stessi, in quanto il richiamo, effettuato dall'art. 169 bis L. Fall. all'art. 161 L. Fall. può riguardare tanto il concordato definitivo quanto quello con riserva e così per i contratti in corso può essere chiesta sia la sospensione sia lo scioglimento", a condizione che, in tale ultimo caso sia offerta dal debitore una "*disclosure*" sui contenuti del redigendo piano al fine di "*fornire all'autorità giudiziaria (...) elementi di valutazione sufficienti*" (così, App. Milano, 4.2.2015, in www.ilcaso.it).

L'esponente ha ampiamente illustrato a codesto Ill.mo Tribunale le linee guida del Piano di Ristrutturazione di Aimeri, offrendo tutti gli elementi necessari al fine di valutare la coerenza dello scioglimento del Contratto di Leasing Immobiliare con il contenuto del predetto piano e la sua funzionalità, *oltre che all'attuazione dello stesso, anche (e soprattutto) alla migliore soddisfazione del ceto creditorio*.

Sussistono pertanto, nel caso di specie, **tutti i presupposti** affinché codesto Ill.mo Tribunale autorizzi l'esponente, con il decreto di ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l. fall., a sciogliere il Contratto di Leasing Immobiliare.

⁽⁶⁾ In questo senso, *ex multis*, Trib. Udine, 25.9.2013, in www.unijuris.it, il quale afferma "*in questa fase preli-*

G. LA NECESSITÀ CHE IL TRIBUNALE DI MILANO CONCEDA UN TERMINE DI 120 GIORNI PER IL DEPOSITO DEL PIANO, DELLA PROPOSTA E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAI COMMI SECONDO E TERZO DELL'ART. 161 L. FALL.

69. Come detto, la presentazione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 26.7.2016. Al riguardo, la Società richiede la concessione di un termine di **120 giorni** per il deposito del piano concordatario, della proposta e dell'ulteriore documentazione richiesta dai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. Tale richiesta pare giustificata sulla base del fatto che:

- a) la definizione dei contenuti del Piano di Ristrutturazione (*prima*) e la redazione ed asseverazione del piano di concordato (*poi*) richiederanno tempo, atteso che - a mero titolo esemplificativo - le analisi in corso di svolgimento e gli ulteriori approfondimenti concerneranno *non solo* Aimeri, *ma anche* la situazione di Energetica, quale soggetto deputato a svolgere l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in luogo della prima nelle more della procedura e, se del caso, successivamente all'omologa (e comunque non oltre il 31.12.2021);
- b) il numero dei creditori con cui Aimeri dovrà negoziare la ristrutturazione del proprio debito risulta essere assai elevato (oltre 1.100 creditori, tra cui circa 23 tra banche e società di *leasing*) (v. l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti *sub* **Prod. n. 15**). Al riguardo preme rilevare come (i) la procedura finalizzata alla definizione e presentazione agli enti competenti delle proposte di transazione fiscale e previdenziale *ex* art. 182-ter l. fall. e (ii) la complessità delle (e il gran numero di soggetti coinvolti nelle) trattative finalizzate alla stipula dell'Accordo Leasing e dell'Accordo Banche incidono in maniera significativa sulle relative tempistiche e, conseguentemente, sui tempi di redazione ed asseverazione del piano concordatario;
- c) l'importo complessivo del debito di Aimeri oggetto di negoziazione con i predetti creditori è assai elevato;
- d) come detto, la manovra finanziaria attualmente in corso di negoziazione (e che sarà inserita nel piano concordatario), potrebbe prevedere la soddisfazione di una parte dei crediti chirografari delle banche creditrici di Aimeri mediante attribuzioni della controllante Biancamano; ipotesi, questa, che impone lo svolgimento di complesse analisi anche avuto riguardo allo *status* di società quotata di Biancamano.

minare [n.d.r., di concordato "con riserva" *ex* art. 161, comma 6, l. fall.], non si pone il problema della quantificazione degli indennizzi dovuti ai contraenti in bonis, né quello del loro inserimento nel piano quali crediti concorsuali, trattandosi di aspetto che dovrà essere affrontato al momento della presentazione della proposta e del piano.

70. In definitiva, la concessione di un termine di 120 giorni consentirebbe alla Società di compiere, nell'interesse della stessa e del proprio ceto creditorio, le numerose e complesse attività prodromiche alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato c.d. "piena", e così percorrere una soluzione concordataria che consenta di realizzare compiutamente l'interesse della Società al superamento dello stato di crisi e l'interesse dei creditori a ritrarre la massima soddisfazione possibile dei propri crediti.

* * *

Tutto ciò premesso, **Aimeri Ambiente S.r.l.**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

dichiara

di non aver presentato, nei due anni precedenti al deposito del presente ricorso, altra domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. e, riservandosi di presentare la proposta di concordato, il piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall., entro il termine di centoventi giorni o comunque entro il termine eventualmente diverso concesso da codesto Ill.mo Tribunale,

insta

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:

- (a) ammettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., Aimeri Ambiente S.r.l. alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare, nel termine che codesto Ill.mo Tribunale voglia concedere, la proposta di concordato, il piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall., ovvero, in alternativa, una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*;
- (b) concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., alla scrivente Aimeri Ambiente S.r.l. un termine di centoventi giorni (ovvero della durata ritenuta di giustizia) per il deposito della proposta di concordato, del piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall. e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall., ovvero, in alternativa, una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*;
- (c) determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 8, l. fall., gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la scrivente Aimeri Ambiente S.r.l. dovrà assolvere sino alla scadenza del termine come sopra fissato;

- (d) dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 l. fall., dalla data di iscrizione del presente ricorso nel Registro delle Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Aimeri Ambiente S.r.l.;
- (e) autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169-*bis* l. fall., Aimeri Ambiente S.r.l. a sciogliere - o, in subordine, a sospendere - il contratto di *leasing* immobiliare n. 01504889/001 stipulato in data 29.4.2011 con Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. (nonché degli eventuali atti ad essi presupposti, conseguenti e/o comunque connessi) per le ragioni meglio illustrate in narrativa.

Le scritture contabili, gli altri bilanci di esercizio, le dichiarazioni fiscali e i libri sociali di Aimeri Ambiente S.r.l. sono tenuti a disposizione di codesto Ill.mo Tribunale presso la sede legale della società in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6.

Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 115 del 2002, si applica il contributo unificato di Euro 147,00.

* * *

Si producono:

1. Delibera *ex* artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del C.d.A. di Aimeri del 26.7.2016
2. Visura storica di Aimeri
3. Contratto d'affitto dell'azienda di Aimeri del 19.5.2016 (senza allegati)
4. Bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2012
5. Piano economico-finanziario di 2013-2019 approvato dal C.d.A. di Aimeri in data 9.12.2013
6. Accordo di ristrutturazione di Biancamano e Aimeri *ex* art. 67, comma 3, lett. d). l. fall. del 20.1.2014 (senza allegati)
7. Piano economico-finanziario 2015-2020 approvato dal C.d.A. di Aimeri in data 7.4.2014
8. Aggiornamento del piano economico- finanziario 2015-2020 approvato dal C.d.A. di Aimeri in data 7.10.2015
9. Nuova proposta di piano e manovra finanziaria approvati dal C.d.A. di Aimeri in data 22.12.2015
10. Lettera di Loan Agency Services S.r.l. ad Aimeri (*pactum de non petendo*) del 19.2.2016
11. Lettera di Aimeri a Loan Agency Services S.r.l. (*pactum de non petendo*) in data 3.3.2016
12. Bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2013
13. Bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2014
14. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aimeri al 21.6.2016
15. Elenco nominativo dei creditori di Aimeri al 21.6.2016

16. Delibera del C.d.A. di Aimeri del 12.5.2016
17. Atto di cessione di crediti a Energetica del 23.6.2016
18. Atto di cessione di crediti a Energetica del 7.7.2016
19. Atto di cessione di crediti a Energetica del 18.7.2016
20. Delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Energetica del 26.7.2016
21. Contratto di leasing immobiliare stipulato con Crédit Agricole in data 29.4.2011

* * *

Rozzano, 27 luglio 2016

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Ing. Francesco Maltoni)

Firmato in originale

* * *

MANDATO

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199, in forza di delibera ex artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. del 26.7.2016, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, delego a rappresentare e difendere la predetta società, in ogni stato, fase e grado del presente procedimento, con poteri anche disgiunti, gli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova, ed eleggo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1.

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

_____ *Firmato in originale*
(Ing. Francesco Maltoni)

È autentica

_____ *Firmato in originale*